



**Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini-Forlì-Cesena
Sede di Rimini**

IL CAPO DELL'ISPELTOATO TERRITORIALE DEL LAVORO

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, di cui al Decreto Direttoriale, prot. n. 2259 del 5/2/2021, di questo Ispettorato, da applicare alla Provincia di Rimini nel biennio 2024 – 2025;

Preso atto della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 32/21216 del 09.10.2013, nella quale si ritiene condivisibile l'orientamento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo cui l'art. 4 del D.P.R. è abrogato in quanto incompatibile con il sistema individuato di determinazione delle tariffe minime con le successive previsioni legislative di liberalizzazione delle attività economiche;

Ritenuto, comunque, giustificato indicare nuove tariffe ai soli fini orientativi e non vincolanti, con il solo scopo di evidenziare possibili comportamenti non corretti;

Convocate INPS, INAIL e le parti imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, così come indicato nella circolare ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Preso atto dell'esito della riunione tenutasi il 13/02/2024, a seguito della convocazione di cui al punto precedente;

Ritenuto congruo rideterminare la tariffa oraria in € 22,73 con un incremento rispetto al biennio precedente dello 5,70 %, pari alla variazione dell'indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) nel mese di gennaio 2024;

DECRETA

Art. 1

*Rideterminazione tariffe minime di facchinaggio
Biennio 2024-2025*

In considerazione di quanto esposto in premessa, la tariffa oraria vigente per il biennio 2024-2025, con decorrenza dal 1° gennaio del 2024, è rideterminata in € 22,73 con un incremento rispetto al biennio precedente pari allo 5,70%. Le tariffe minime di facchinaggio al quintale, di cui alla tabella 1, del decreto prot. n. 2259 del 5/2/2021, allegata alla presente, sono anch'esse incrementate dello 5,70%.

Art. 2

Maggiorazioni

Le stesse tariffe sono incrementate del 100% qualora riguardino operazioni svolte in orario festivo e/o dalle 21.00 alle 02.00 nei giorni feriali e dalle 19.00 alle 01.00 nei giorni festivi.

Si riconfermano, inoltre, le seguenti ulteriori maggiorazioni:

- Maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (*intendendosi per tali, quelli riconosciuti dalla legge*): 50%.
- Maggiorazione per lavoro notturno (*dalle 22 alle 6*): 25%.
- Maggiorazione per lavoro straordinario festivo diurno (*dalle 6 alle 22*): 65%.

- Maggiorazione per lavoro straordinario festivo notturno (*dalle 22 alle 6*): 75%.
- Maggiorazione per lavoro straordinario diurno (*dalle 6 alle 22*): 30%.
- Maggiorazione per lavoro straordinario diurno effettuato di sabato (*dalle 6 alle 22*): 50%.
- Maggiorazione per lavoro straordinario notturno (*dalle 22 alle 6*): 50%

Tali maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.

Per prestazioni straordinarie di lavoro s'intendono quelle effettuate oltre le 8 ore giornaliere.

Il Presente decreto sarà pubblicato nella sezione "pubblicità legale" del sito internet dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Rimini, *data del protocollo*

IL CAPO DELL'ISPettorato TERRITORIALE DI RIMINI FORLÌ'-CESENA
Dott. Raffaele COVINO